



COMUNE DI ATRI

Ordinanza N. 31 del 20/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure restrittive urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID2019";

Visto, in particolare:

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Pag. 2/ 5
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il

contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Preso atto:

- ✓ ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- ✓ l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- ✓ l'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;

Evidenziato che:

- ✓ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- ✓ tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede: di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ✓ obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;
- ✓ l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- ✓ risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
- ✓ a seguito dell'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo, sono stati individuati i comuni “Zona rossa”, alcuni confinanti con il Comune di Atri;
- ✓ la Questura di Teramo, a seguito della predetta ordinanza regionale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con propria ordinanza n. 142 del 19.03.2020 ha disposto l'utilizzo della Polizia Municipale di Atri per il controllo del limite territoriale del Comune di Montefino, limitrofo ad Atri;

- ✓ L'Ospedale "San Liberatore" di Atri è stato individuato come nosocomio Covid-19 della Provincia di Teramo, con necessità di disporre ulteriori misure restrittive per la sicurezza della collettività e degli stessi operatori sanitari;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, all'interno nella Provincia di Teramo che nel territorio della città di Atri.

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Atri e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare ulteriori misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità; Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nell'intero territorio del Comune di Atri, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 300 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità,

nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

4. ad eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07.00 alle 20.00;
5. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
6. la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
 - ✓ negli esercizi più vicini alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi ovvero nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra la sede di lavoro e la propria residenza, domicilio o dimora;
7. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità penali di cui all' art. 650 del codice penale;

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Teramo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- ✓ La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Si dà atto che la presente ordinanza:

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Prefettura Territoriale del Governo;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Comando Stazione Carabinieri Atri;

- Ufficio Polizia Municipale.

Il Sindaco
Piergiorgio Ferretti

Atri, li 20/03/2020